



POLITECNICO
MILANO 1863

**BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
*Anno Accademico 2020/2021***

*Emanato con Decreto Dirigenziale
Prot.79749 del 28 maggio 2020*



Sommario

ART. 1 I BENEFICI A CONCORSO	5
ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE	5
ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA	6
Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia.....	6
Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia	7
Art. 3.3 Studente indipendente	8
Art. 3.4. Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri	8
Art. 3.5. Studenti apolidi o rifugiati politici.....	8
Art. 3.6 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente	9
ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO	9
Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.....	9
Art. 4.2 Requisiti di merito accademico per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	9
Art. 4.3 Mancata conferma e revoca dei benefici per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	10
Art. 4.4 Studenti in situazione di disabilità	11
Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI	11
ART. 5.1 Bonus di Crediti.....	12
ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus.....	12
Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione ..	13
ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
Art. 8.1 Caso del trasferimento DA o AD altra sede universitaria	14
Art. 8.2 Caso dello studente di Corso di Laurea, beneficiario di borsa DSU, che si immatricola a un corso di Laurea Magistrale a partire dal secondo semestre.....	15
Art. 8.3 Caso dello studente in attesa di conseguire il titolo di I livello e di iscriversi al primo anno di un corso di Laurea Magistrale.....	15
ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE	15
ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI	16
ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	16
ART. 12 ASPETTI FISCALI.....	16
Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni	17
ART. 13 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO	18
ART. 14 PROVENIENZA GEOGRAFICA STUDENTE: IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	19
ART. 14.1 Richiesta di riconoscimento dello status di fuori sede.....	19

ART. 14.2 Caso dello studente ‘fuori sede’ che presenta domanda di conferma del beneficio. ...	21
ART. 14.3 Caso dello studente che nell’A.A. 2020-21 partecipa ad un programma di mobilità ...	21
ART. 14.4 Caso del venir meno del rapporto di locazione a titolo oneroso	22
ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLA BORSE DSU	22
ART. 16 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA BORSA DI STUDIO	22
Art.16.1 Caso dello studente che si immatricola al corso di laurea magistrale a partire dal II semestre.....	23
Art.16.2 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU	24
ART. 17 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME.....	24
ART. 17.1 Modalità di assegnazione delle borse	25
ART. 18 PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO	25
ART. 18.1 Modalità di pagamento della Borsa DSU.....	26
ART. 19 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	27
ART. 19.1 Durata del servizio	27
ART. 20 VALORE DEL SERVIZIO.....	27
ART. 20.1 Modalità di utilizzo	28
ART. 21 INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE	29
ART. 21.1 Presentazione della domanda	29
ART. 21.2 Ammontare dei contributi	29
ART. 21.3 Divieto di usufruire del servizio di ristorazione.....	30
ART. 21.4 Pagamento del contributo e dei rimborsi	30
ART. 22 IL PREMIO DI LAUREA AD INTEGRAZIONE DELLA BORSA DSU	31
ART. 22.1 Termini entro cui richiedere il premio.....	31
ART. 23 IL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA.....	32
ART. 23.1 Termini di presentazione della domanda.....	32
ART. 24 POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA: NUMERI E SEDI.....	32
ART. 24.1 Le tre graduatorie	34
ART. 25 CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA.....	34
ART. 26 REQUISITI DI MERITO.....	34
ART. 27 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	35
ART. 28 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME	35
ART. 29 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO	36
ART. 29.1 Modalità di assegnazione e termini di accettazione	37
ART. 30 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO	38
ART. 31 REVOCA DEL BENEFICIO.....	40
ART. 32 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE	40

ART. 33 DECADENZA DAL DIRITTO	40
ART. 34 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	41
ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
INFORMAZIONI E CONTATTI	41
ALLEGATO 1.....	42
COMUNI CLASSIFICATI DI AREA URBANA	42
ALLEGATO 2.....	43
ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI	43
GLOSSARIO	44

PARTE GENERALE: IL CONCORSO

ART. 1 I BENEFICI A CONCORSO


I benefici per dare attuazione al diritto allo studio (DSU) messi a concorso col presente Bando sono:

- le borse di studio DSU;
- il servizio di ristorazione;
- il servizio abitativo a tariffa agevolata;
- l'integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
- l'integrazione della borsa DSU per gli studenti laureati (premi di laurea).

ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE

Possono concorrere per i benefici gli studenti che possiedono congiuntamente i **requisiti di reddito** e di **merito** specificati nel presente Bando e che, per l'A.A. 2020-2021, si iscrivono o intendono iscriversi per la prima volta ad uno dei seguenti livelli formativi del Politecnico di Milano:

- corso di laurea;
- corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- corso di laurea magistrale con ingresso nel I o nel II semestre¹;
- corso di specializzazione;
- corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio o assegno di ricerca).



NOTA BENE – La domanda per i benefici DSU segue un iter indipendente e ha una scadenza **anticipata** rispetto alla procedura di immatricolazione o iscrizione. **Per questo può essere presentata anche prima.** Ovviamente, l'inserimento in graduatoria per l'effettiva assegnazione dei benefici è **subordinato** all'avvenuta **iscrizione o immatricolazione** entro i termini specificamente previsti.

Per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione valgono le modalità e le scadenze previste nei relativi bandi di ammissione e/o nel relativo regolamento.

Devono, inoltre, presentare domanda i beneficiari che intendono ottenere la conferma del beneficio per i successivi anni accademici.

Non possono concorrere:

- gli studenti **iscritti ad un'Università straniera** che sono stati ammessi a frequentare i corsi attivati dal Politecnico di Milano **nell'ambito di accordi** di scambio internazionali;
- gli studenti in possesso di un **titolo di studio**, italiano o straniero, di **livello pari o superiore** al corso di studio per il quale viene richiesto il beneficio.

¹ Indipendentemente dal semestre di immatricolazione al Corso Magistrale, i termini e le modalità di presentazione della domanda sono le stesse.

ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica è riferita allo studente, se indipendente, o al suo nucleo familiare², se non autonomo.

Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia

Per lo studente – italiano o straniero – con reddito e/o patrimoni in Italia, la condizione economica è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **specificamente** rilasciato **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario**, d'ora in avanti denominato **ISEE Università**³, e sulla base dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, d'ora in avanti **ISPE**.

Per ottenere l'ISEE Università⁴, si deve presentare all'INPS la **Dichiarazione Sostitutiva Unica**⁵, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'Ente. In alternativa, ci si può rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio.

L'**ISPE** verrà calcolato dall'Ateneo in base ai dati forniti dall'INPS, dividendo il valore ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per la scala di equivalenza.

L'elaborazione dell'ISEE da parte dell'INPS, non è immediato. Ecco perché, ai fini del presente Bando, viene presa in considerazione ed è fondamentale la **data di sottoscrizione** della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** che risulterà sulla relativa ricevuta di presentazione.

In particolare, **a pena di inammissibilità della domanda**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro:

15 luglio 2020 per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**

7 agosto 2020 per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di laurea, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

L'Ateneo acquisirà i dati ISEE, a partire dalla **data di sottoscrizione** della Dichiarazione Sostitutiva Unica, direttamente dalla banca dati dell'INPS.

Ecco perché lo studente **deve inserire** la data di sottoscrizione della Dichiarazione nei suoi *Servizi Online* prima della scadenza dei termini del presente Bando, se non già fatto per altri motivi.

² Il nucleo familiare è definito ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159

³ Maggiori informazioni ed un simulatore per il calcolo, sul sito dell'INPS> Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > ISEE Post-riforma 2015.

⁴ L'ISEE Università presenta la dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO in favore di [codice fiscale studente]"

⁵ Vedi Glossario

Questo il percorso per chi si deve ancora immatricolare:
[Richieste di ammissione](#)> [Inserimento ISEE per immatricolazione](#).


Questo il percorso per chi è già una matricola:
[Dati](#) > [Tasse e Agevolazioni Economiche](#) > [Dichiarazione ISEE](#)> [Inserimento autocertificazione ISEE](#).

Nel caso in cui lo studente abbia richiesto un **ISEE corrente**⁶, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui l'**ISEE** risulti **non conforme**⁷, viene fatto salvo il diritto dell'Ateneo di chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia

Lo studente - italiano o straniero - che abbia redditi e patrimoni all'estero, o all'estero e in Italia, non può richiedere la certificazione ISEE ma deve procurarsi un indicatore sostitutivo denominato "ISEEU parificato" sempre ad uso "*prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*".




NOTA BENE - Per ottenere l'ISEEU parificato, ci si deve **esclusivamente** rivolgere al **CAF convenzionato con il Politecnico di Milano**.

Gli indirizzi del CAF Convenzionato e tutte le relative informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo www.polimi.it al seguente percorso:

[Informazioni per >studenti iscritti >Tasse, borse e agevolazioni economiche> Contribuzione studentesca > Studenti con reddito e patrimonio all'estero](#)

L'Ateneo acquisirà il dato ISEEU e ISPEU parificato degli studenti stranieri direttamente dal CAF, in via telematica.

In particolare, **a pena di inammissibilità della domanda**, gli studenti tenuti all'ISEEU parificato dovranno consegnare al CAF convenzionato con l'Ateneo la documentazione necessaria entro il:



15 luglio 2020 per gli studenti che si iscrivono agli **ANNI SUCCESSIVI** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di **dottorato di ricerca e di specializzazione**.

7 agosto 2020 per gli studenti che si iscrivono ai **PRIMI ANNI** di tutti i corsi di laurea, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

⁶ Vedi Glossario

⁷ Vedi Glossario

Art. 3.3 Studente indipendente

Nel caso di studente indipendente il reddito non verrà integrato con quello del nucleo familiare di origine. Lo studente è definito “indipendente” quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- ha una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda e la residenza non è in un alloggio di proprietà della famiglia di origine;
- percepisce da almeno due anni un reddito proprio, fiscalmente dichiarato, derivante da lavoro dipendente o assimilato. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.

Art. 3.4. Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

Ai fini del calcolo dell'ISEEU-ISPEU parificato, gli **studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri**⁸ potranno consegnare al CAF convenzionato:

- una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza, che attesta che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. In alternativa, per gli studenti iscritti ad un'Università nel Paese di provenienza, collegata da accordi o convenzioni con il Politecnico di Milano (Università di iscrizione in Italia⁹), tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.
- Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea a ciclo unico e laurea magistrale, la certificazione può anche essere rilasciata da Enti Italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia la certificazione assume la garanzia della restituzione della borsa di studio e di tutto quanto percepito dallo studente in caso di revoca dei benefici.
- un documento o un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare estero.

Per tutti gli altri aspetti, (modalità, scadenze, etc...) valgono le disposizioni di cui all'art.3.2.

Art. 3.5. Studenti apolidi o rifugiati politici

Entro la data di scadenza per presentare la domanda, gli studenti apolidi o rifugiati politici devono trasmettere al Servizio Diritto allo Studio **l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici** rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

La trasmissione dell'attestato potrà avvenire attraverso il canale mail¹⁰ indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio/

⁸ Vedi Allegato 2.

⁹ Art.13.5 DPCM 9 aprile 2001

¹⁰ Le mail sono gestite col sistema di 'trouble ticket': richiedono quindi l'autenticazione.

Art. 3.6 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente

I limiti ISEE/ISPE, i limiti ISEEU/ISPEEU nonché il reddito minimo annuale dello studente indipendente sono definiti annualmente della Regione Lombardia con propria delibera che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non risultata ancora emanata.

Tali valori saranno, quindi, precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio/

ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO

Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Gli studenti che si iscrivono al **PRIMO ANNO** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, devono immatricolarsi **senza OFA** (Obblighi Formativi Aggiuntivi) **totali**. La presenza o l'assenza di OFA verrà valutata **esclusivamente**¹¹ al momento dell'immatricolazione dello studente.


Non costituisce causa di esclusione l'immatricolazione con il solo OFA di inglese.

Oltre all'assenza di OFA, è altresì richiesto:

- per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei **corsi di laurea in Design** e in **Urbanistica**, il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 60/100;
- per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei **corsi di laurea in Progettazione dell'Architettura** e in **Ingegneria Edile e Architettura**, il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 54/90.

Art. 4.2 Requisiti di merito accademico per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Ai fini della graduatoria, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, viene innanzitutto in considerazione il requisito della condizione economica. Il requisito di merito verrà, invece, considerato a posteriori e determinerà la conferma o la revoca del beneficio assegnato.



Per vedersi confermare la Borsa DSU, con conseguente versamento della seconda rata, gli studenti beneficiari iscritti ai primi anni devono conseguire un certo numero di CFU **entro il 10 agosto 2021**

In particolare:

per gli studenti che si iscrivono al I semestre è necessario il conseguimento di:

- un minimo di **35 CFU**, se iscritti ai corsi di studio delle Scuole di Ingegneria ed Architettura;

¹¹ È, quindi, irrilevante ai fini della concessione dei benefici DSU, il superamento dell'OFA in una data successiva alla data di immatricolazione che deve essere avvenuta entro i termini prescritti.


- un minimo di **40 CFU**, se iscritti ai corsi di studio della Scuola del Design;

per gli studenti che si iscrivono al **II semestre dei corsi di laurea magistrale** è necessario:

- il conseguimento di **17 CFU**. Se in base al Manifesto degli Studi fosse impossibile raggiungere 17 CFU, è sufficiente che, sempre entro il **10 agosto 2021**, conseguano un numero di crediti corrispondente a quelli (inferiori) previsti dal loro Manifesto degli Studi.

Per soddisfare il requisito di merito, gli studenti iscritti ai **primi anni**¹² di tutti i corsi di studio **NON** possono far ricorso ad alcun **bonus di crediti**.

I CFU conseguiti dallo studente che si iscrive ai **corsi singoli**, saranno considerati solo se tale iscrizione è finalizzata ad acquisire le **integrazioni curriculari necessarie all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e regolarmente convalidati nella carriera di laurea magistrale.



NOTA BENE - Il numero di Crediti Formativi Universitari necessari è **SEMPRE** calcolato con riferimento all'**anno di prima immatricolazione assoluta**, cioè con riferimento al primo anno in cui lo studente ha effettuato un'iscrizione presso qualsiasi Università, in Italia o all'estero, relativamente al medesimo livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio. Il principio dell'immatricolazione assoluta si applica, ad esempio, in tutti i casi di iscrizione al Politecnico di Milano a seguito di rinuncia agli studi, oppure ai casi di iscrizione al Politecnico di Milano a seguito di passaggio di Scuola o Corso di Studio. In tali casi verrà preso in considerazione il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso di Studio entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.

Art. 4.3 Mancata conferma e revoca dei benefici per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

I beneficiari che non conseguono i CFU richiesti entro il **10 agosto 2021**, **perdono** il diritto all'assegnazione della seconda rata della borsa.

Tuttavia, se li conseguono **entro il 30 novembre 2021**, potranno trattenere la prima rata e manterranno l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Avranno però l'**obbligo di pagare l'alloggio** a tariffa agevolata di cui abbia eventualmente fruito dal **10 febbraio 2021** e di **restituire** il valore monetario del servizio di ristorazione usufruito a partire dal **28 aprile 2021**.

Invece, il mancato conseguimento dei CFU richiesti entro il 30 novembre 2021 determina la revoca della borsa di studio.

La revoca comporta l'obbligo di restituire tutto quanto ricevuto. In particolare, dovranno essere restituite le somme riscosse a titolo di prima rata e l'importo corrispondente al valore dei servizi - di ristorazione e alloggio - effettivamente goduti.

¹² Per gli anni successivi vedi, invece, art 5.1

Lo studente, inoltre, perderà il diritto all'esonero di tasse e contributi. Dovrà conseguentemente regolarizzare la sua posizione amministrativa con la Segreteria Studenti relativamente al versamento di tasse e contributi fino a quel momento non corrisposti (se non esente per altro motivo).

Art. 4.4 Studenti in situazione di disabilità

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati (sulla base della tipologia di disabilità) che potranno discostarsi fino al 40% rispetto a quelli indicati all'art.4.2. I requisiti di merito saranno stabiliti dal docente delegato all'integrazione degli studenti in situazioni di disabilità.

In ogni caso, nei confronti di tale categoria di studenti, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca dei benefici ed i limiti minimi di merito cui è condizionato il pagamento della seconda rata.

Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea magistrale, per soddisfare il requisito del **merito**¹³, devono aver conseguito, **entro il 10 agosto 2020**, il numero di crediti formativi – calcolato con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta¹⁴ - specificato nelle seguenti tabelle:

Corsi delle Scuole di Architettura e Ingegneria

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo semestre
L	35	90	-----	-----	150
LM a ciclo unico	35	90	150	210	270
LM	35	-----	-----	-----	90
LM a partire dal II semestre	29	-----	-----	-----	84

¹³ Per gli studenti iscritti agli anni successivi, il merito rileva nel momento della presentazione della domanda, ai fini dell'inserimento in graduatoria. Non viene invece richiesto a posteriori, per la conferma dei benefici.

¹⁴ Vedi Glossario

Corsi della Scuola del Design

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo semestre
L	40	90	----	----	150
LM	40	----	----	----	90
LM a partire dal II semestre	29	----	----	----	84

Per gli studenti che si sono iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre che, in base al Manifesto degli Studi, sono impossibilitati a raggiungere i 29 CFU è sufficiente che entro il **10 agosto 2020**, conseguano un numero di crediti corrispondente a quelli (inferiori) previsti dallo stesso Manifesto degli Studi.

Per gli studenti in situazione di disabilità è fatto salvo quanto previsto all'Art.4.4.

ART. 5.1 Bonus di Crediti

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie A.A. 2020-21, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un **bonus di crediti**. In particolare:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

NOTA BENE - Il bonus **matura esclusivamente** durante il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico (fino al terzo anno). Può essere utilizzato una sola volta e **NON** è cumulabile.

ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus

Il bonus può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:

- i **crediti di bonus** vanno **aggiunti** ai crediti effettivamente conseguiti esclusivamente per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal Bando ai fini dell'inserimento in graduatoria;
- se lo studente utilizza solo ad una parte del bonus, la **quota residua** potrà essere usata negli anni accademici successivi;
- lo studente iscritto ai **corsi di laurea magistrale** può utilizzare solo la quota di bonus maturata e non utilizzata nel corso di laurea;
- lo studente iscritto agli **anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico** può utilizzare solo la quota di bonus non utilizzata entro il terzo anno


- di corso;
- gli **studenti provenienti da altri Atenei italiani** che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale del Politecnico di Milano, **devono dimostrare** di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato;
 - gli **studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre**, il cui Manifesto degli studi preveda un numero massimo di CFU inferiore a 30, possono utilizzare un massimo di 8 punti di bonus (dei punti totali di bonus a disposizione) per ottenere i benefici per l'anno accademico successivo.

Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito sono soddisfatti con l'ammissione ai corsi senza ripetenza, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi, fatto salvo quanto previsto dall'art.15.

ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Pena l'esclusione dal concorso, la domanda per accedere ai benefici DSU 2020/21 deve essere presentata, completa in tutte le sue parti e regolarmente chiusa e inviata, entro le **ore 12:00** del giorno:



15 luglio 2020, per gli studenti che si iscrivono agli **anni successivi di TUTTI i corsi** di studio, compresi gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

7 agosto 2020, per gli studenti che si iscrivono ai **primi anni di TUTTI i corsi** di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre e compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

I suddetti termini sono **PERENTORI** e devono essere rispettati da tutti gli studenti - sia che concorrano per la prima volta sia che concorrano per continuare ad usufruire del beneficio- compresi coloro che potranno iscriversi per l'A.A. 2020/2021 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

Il sistema elettronico dei *Servizi Online* certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda online.

I termini si riferiscono a **TUTTI** i benefici messi a concorso: unica eccezione la domanda per il *premio di laurea*¹⁵, ossia per l'integrazione della borsa di studio per gli studenti 'magistrali' che si laureano.

¹⁵ I termini per la domanda relativa al **premio di laurea** sono indicati nell'Art.22.1

Pertanto, nella compilazione della domanda per la Borsa DSU, lo studente dovrà anche indicare se richiede l'integrazione per la mobilità internazionale e/o se concorre per l'alloggio.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro i termini di cui al precedente articolo, la domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio deve essere presentata esclusivamente compilando l'apposito *form on line* cui si accede dalla propria area riservata dei *Servizi Online*.

Questo il percorso:

[Agevolazioni e Convenzioni > Presentazione domanda benefici Diritto allo Studio.](#)

Una volta completata in tutte le sue parti, la domanda deve essere chiusa e inviata.

Per farlo è **necessario cliccare su “Chiudi e invia domanda - Stampa ricevuta”**.

A conferma della regolarità della presentazione entro i termini, lo studente riceverà una scheda riepilogativa all'indirizzo di posta elettronica istituzionale – se gli è già stato assegnato¹⁶ – o all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

Dopo l'invio, la domanda non può essere modificata né annullata dallo studente.

Ogni **mutamento rilevante ai fini dell'assegnazione dei benefici** che si verifichi successivamente alla presentazione della domanda [es. rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, etc....] deve essere comunicato al Servizio Diritto allo Studio attraverso il canale mail indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio >

Art. 8.1 Caso del trasferimento DA o AD altra sede universitaria

Nel caso di trasferimento **dal Politecnico di Milano AD altra Università** dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda verrà trasmessa d'ufficio all'Ente competente per il Diritto allo Studio dell'Università presso la quale lo studente ha richiesto il trasferimento. Dal momento della comunicazione del trasferimento, lo studente decadrà dal diritto di usufruire di qualsivoglia beneficio eventualmente riconosciuto dal Politecnico di Milano, con obbligo di restituzione di tutto quanto sino a quel momento percepito.

Nel caso di trasferimento **al Politecnico di Milano DA altra Università**, lo studente dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di concorso dell'Università di provenienza. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al beneficio richiesto.

L'ammissione in graduatoria **sarà subordinata al** possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando ed alla disponibilità di risorse.

¹⁶ Al momento dell'attivazione della matricola, il Politecnico di Milano assegna allo studente un indirizzo mail PoliMi. L'e-mail PoliMi sostituisce quella indicata in fase di registrazione per tutte le comunicazioni ufficiali.

Art. 8.2 Caso dello studente di Corso di Laurea, beneficiario di borsa DSU, che si immatricola a un corso di Laurea Magistrale a partire dal secondo semestre

Lo studente che nell'A.A. 2020-2021 ha fatto domanda in qualità di studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea e, conseguita la laurea, si immatricola ad un corso di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, può chiedere al Servizio Diritto allo Studio una modifica della domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, fermi restando i benefici erogati sino a quel momento.

La richiesta di modifica del 'profilo' del richiedente – da “Anni successivi: tutti i livelli” a “Primo anno secondo livello” - dovrà pervenire al Servizio Diritto allo Studio attraverso il **canale mail** indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio > **entro** i termini fissati dal calendario accademico di Ateneo per immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre.

Art. 8.3 Caso dello studente in attesa di conseguire il titolo di I livello e di iscriversi al primo anno di un corso di Laurea Magistrale

Lo studente che ha fatto domanda in qualità di studente immatricolato ai corsi di laurea magistrale a partire dal primo semestre e che, invece, debba posticipare tale immatricolazione, può chiedere una modifica del profilo della domanda presentata ed essere considerato quale studente iscritto all'ulteriore semestre dei corsi di laurea.

La richiesta di modifica del 'profilo' del richiedente – da “Primo anno secondo livello” a “Anni successivi: tutti i livelli” – dovrà pervenire attraverso il canale mail indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio > **entro i termini** previsti dal presente Bando per **presentare istanza di riesame**¹⁷.

La richiesta di modifica potrà essere accolta **solo** se la domanda col profilo “Primo anno secondo livello” sia stata presentata entro la scadenza per presentare la domanda col profilo “Anni successivi: tutti i livelli”, **vale a dire entro il 15 luglio 2020**.

ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

Sono automaticamente **esclusi** dalle graduatorie gli studenti che:

- non “**chiudono ed inviano**” la domanda o la presentano incompleta;
- non presentano la documentazione richiesta dal Bando, o la presentano dopo le scadenze prescritte o, ancora, presentano dei documenti falsi e/o irregolari;
- non perfezionano l'iscrizione ai corsi del Politecnico di Milano per l'A.A. 2020-2021 entro i termini previsti dal calendario accademico¹⁸;
- non sono in possesso di una dichiarazione ISEE-ISPEE - o ISEEU-ISPEU parificato- per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- hanno pendenze economiche nei confronti del Politecnico;

¹⁷ Vedi Art.17

¹⁸ Per essere considerato regolarmente iscritto, lo studente deve pagare la prima rata del contributo omnicomprensivo nonché l'importo dovuto per tassa regionale, bolli e premio assicurazione entro le scadenze specificamente fissate.

- sono incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni, dolo o altro;
- non potevano presentare domanda¹⁹.

ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI

Lo studente decade dal diritto ai benefici qualora:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta per infrazioni compiute nei confronti del Politecnico di Milano;
- presenti una dichiarazione non veritiera o un documento irregolare a seguito di accertamenti d'ufficio;
- rinunci agli studi presso il Politecnico di Milano.

Al verificarsi di una causa di decadenza, lo studente dovrà restituire tutto quanto fino a quel momento percepito, ivi compreso il costo effettivo dei pasti consumati ed il costo del posto alloggio a tariffa agevolata.

Così come per i casi di revoca, anche per effetto della decadenza lo studente perderà il diritto all'esonero di tasse e contributi. Dovrà conseguentemente regolarizzare la sua posizione amministrativa con la Segreteria Studenti relativamente al versamento di tasse e contributi fino a quel momento non corrisposti (se non altrimenti esonerato).

ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Il Politecnico di Milano verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente **anche successivamente** all'assegnazione dei benefici oggetto del presente Bando, avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012, dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dall'art. 11 del DPCM 159/2013 e dalla relativa circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

A tal fine il Politecnico di Milano provvederà ad effettuare i controlli su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del Diritto allo Studio e su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012 cit. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

ART. 12 ASPETTI FISCALI

I benefici per il diritto allo studio sono esenti dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Tuttavia, per i beneficiari sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizio di ristorazione gratuito che dovrà essere prodotta in sede di nuova Certificazione ISEE.

¹⁹ Vedi Art.2

Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni

La borsa DSU è compatibile e quindi cumulabile con contributi ricevuti per soggiorni di studio da effettuarsi all'estero.

La borsa DSU non preclude la partecipazione ai bandi per le collaborazioni retribuite degli studenti (150 ore e tutorato).

Con riferimento ad altre borse di studio - erogate dal Politecnico o da altri soggetti Pubblici o Privati - la non cumulabilità può essere prevista dallo specifico bando cui lo studente intende partecipare.

Nel caso uno stesso studente beneficiario di Borsa DSU risultasse assegnatario anche di altra borsa non cumulabile, dovrà scegliere quale accettare, esercitando il diritto di opzione.

In particolare, se lo studente opta per la borsa diversa da quella DSU, è tenuto a comunicarlo, entro e non oltre 30 giorni dall'accettazione della borsa NON DSU, al Servizio Diritto allo Studio attraverso il canale mail indicato alla pagina web: [www.polimi.it/diritto-allo-studio >](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio).

L'incompatibilità individuata d'ufficio è causa di decadenza dal beneficio DSU e impedisce un successivo esercizio dell'opzione di scelta.

PARTE SPECIALE: I SINGOLI BENEFICI

ART. 13 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO

Le borse²⁰ di studio DSU messe a concorso sono **1700**, ripartite nel modo seguente:

Corsi di studio	N. borse
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico	250
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale	290
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione	10
Studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio	1.130
Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione	20

La borsa si compone di una parte erogata in denaro e una parte in servizi, tipicamente il servizio di ristorazione e, per i fuori sede che avessero presentato la relativa domanda, il servizio abitativo a tariffa agevolata. Ecco perché la parte di borsa erogata in denaro sarà al netto delle trattenute per i servizi.

L'importo della borsa dipende sia dalla **fascia di reddito** che dalla **provenienza geografica** dello studente.

Le fasce di reddito prese in considerazione ai fini DSU sono tre e sono autonome e indipendenti rispetto alle fasce di reddito valutate dall'Ateneo ai fini della determinazione dell'importo dovuto per tasse e contributi universitari.

Per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare e per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, gli importi delle borse di studio, così come le trattenute per i servizi sono ridotti del 50%.

Gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza rispetto al numero di borse disponibili e l'importo annuale può essere aumentato.

²⁰ Per i posti alloggio vedi Art.24



L'esatto ammontare della Borsa DSU, nonché delle trattenute, viene definito annualmente dalla Regione Lombardia con propria delibera che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non risultata ancora emanata.

Tali valori, così come un eventuale aumento del numero di borse disponibili in ragione di un eventuale incremento delle risorse, verranno quindi precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web:

www.polimi.it/diritto-allo-studio/

ART. 14 PROVENIENZA GEOGRAFICA STUDENTE: IN SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE

Con riferimento alla provenienza geografica da valutare ai fini dell'importo della borsa DSU, si considerano i seguenti tre status: studente in sede, studente pendolare, studente fuori sede.

- Lo studente è considerato **“in sede”** se risiede nel Comune dove ha sede il corso di studio frequentato oppure in un Comune classificato di area urbana. Ai fini del presente articolo, la determinazione dell'area urbana viene effettuata in relazione al Comune in cui si trova il corso frequentato secondo quanto previsto **all'Art.1** del presente Bando.
È considerato **“in sede”** anche lo studente che frequenta il **corso di laurea online**²¹.
- Lo studente è considerato **“pendolare”** se NON risiede in un Comune classificato di area urbana e dal quale sia possibile raggiungere la sede del corso entro 90 minuti²² prendendo i mezzi pubblici.
- Lo studente è considerato **“fuori sede”** se sussistono congiuntamente queste due condizioni: **NON risiede** in un Comune classificato di area urbana e dal quale NON sia possibile raggiungere la sede del corso entro 90 minuti prendendo i mezzi pubblici e, per tale motivo, **ha preso alloggio a titolo oneroso** nei pressi della sede del corso.

Indipendentemente dal luogo di residenza in Italia, per lo studente **straniero**²³ **la prima delle due condizioni è data per scontata**, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia oppure lo studente straniero costituisca in Italia un nucleo familiare autonomo e diverso rispetto a quello di origine.

Per essere considerato **‘Fuori sede’** lo studente straniero dovrà, quindi, solo dimostrare di aver preso alloggio a titolo oneroso.

ART. 14.1 Richiesta di riconoscimento dello status di fuori sede

Ai fini della formazione della graduatoria, la provenienza geografica non rileva. Ecco perché gli studenti non **‘in sede’** risulteranno **TUTTI**²⁴ di *default* con lo status di **‘pendolari’**.

²¹ Il Politecnico ha attualmente attivo il solo Corso di laurea in Ingegneria Informatica on line

²² Il tempo occorrente per raggiungere la sede del corso dal luogo di residenza verrà calcolato dalla prima stazione/fermata di partenza, all'ultima stazione/fermata di arrivo presso la sede del corso.

²³ Tranne i residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato del Vaticano.

²⁴ Compresi coloro che erano percettori di Borsa DSU come **‘fuori sede’** in vigenza del Bando A.A. 2019/20

Per essere considerato **'fuori sede'** - ed ottenere i **benefici** nella misura prevista dal Bando per tale status - lo studente, **sia italiano che straniero**, deve esplicitamente **chiederlo**, dimostrando di aver preso **alloggio** a titolo **oneroso** nel Comune dove ha sede il corso frequentato, o in un Comune classificato di area urbana, per un periodo **non inferiore a 10 mesi continuativi**.

In caso di **borsa** di studio **semestrale**, il periodo **non deve essere inferiore a 5 mesi continuativi**.

Per chiedere il **cambio di status** da 'pendolare' a 'fuori sede' lo studente deve inviare al Servizio Diritto allo Studio:

- copia del contratto di locazione a titolo oneroso, sottoscritto e intestato allo studente o ad un suo genitore, e della relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Nel caso di contratto intestato al genitore, questi deve solo fungere da garante e non anche essere uno dei conduttori.

Oppure, se in collegio, residenza, convitto e simili NON gestiti dal Politecnico di Milano²⁵:

- copia del contratto stipulato con il collegio, la residenza, il convitto e simili, e la certificazione fiscalmente valida a comprovare il pagamento della retta o del canone per tutta la durata del contratto.

Qualsiasi sia la tipologia di locazione onerosa, il relativo contratto deve essere già in vigore al momento della presentazione della richiesta.

La richiesta di modifica di status da 'pendolare' a 'fuori sede', con la relativa documentazione in formato PDF, **deve** essere presentata entro il:

9 ottobre 2020 per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione;

16 marzo 2021 per gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre.

A pena di sua inammissibilità, la richiesta, con l'allegata documentazione, dovrà pervenire esclusivamente attraverso il canale mail²⁶ indicato alla pagina web:

[www.polimi.it/diritto-allo-studio >](http://www.polimi.it/diritto-allo-studio)

NOTA BENE - Lo studente continuerà ad essere considerato "pendolare" se **non presenta** la documentazione richiesta, oppure la presenta con **modalità diversa** dal sistema di 'trouble ticket' o **oltre le scadenze** fissate dal presente articolo.

²⁵ Nel caso di Residenze direttamente gestite dal Politecnico di Milano, il dato è acquisito in autonomia dal Servizio Diritto allo Studio

²⁶ Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'.


ART. 14.2 Caso dello studente 'fuori sede' che presenta domanda di conferma del beneficio.

L'attribuzione dello status di 'fuori sede' vale solo ed esclusivamente per l'anno accademico in cui si è risultati beneficiari della borsa DSU.

Gli studenti che presentano domanda di riconferma del beneficio e vogliono continuare a vedersi riconosciuta la borsa DSU come 'fuori sede' devono quindi farne richiesta così come indicato all'art.14.1.

Tuttavia, se non sono intercorse variazioni rispetto al contratto e alla certificazione fiscale già trasmessa l'anno precedente, non sono tenuti ad un nuovo invio di tali documenti.

In questo solo caso, potranno chiedere il mantenimento dello status confermando con una autocertificazione i dati e trasmettendo, **con la modalità ed entro i termini indicati** all'art.14.1, solamente la ricevuta di registrazione del contratto valida per l'anno accademico in corso, per il quale chiedono la riconferma.



NOTA BENE - Nel caso delle **domande di riconferma**, la mancata richiesta di mantenimento dello status di 'fuori sede' entro i termini, con modalità diversa da quella prescritta o senza la documentazione necessaria comporta l'attribuzione dello status di 'pendolare'.

ART. 14.3 Caso dello studente che nell'A.A. 2020-21 partecipa ad un programma di mobilità

Anche lo studente che nell'A.A. 2020-2021 deve partecipare ad un programma di mobilità internazionale per continuare ad essere considerato "fuori sede", deve dimostrare di aver preso alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore ai 10 mesi.

In particolare, e sempre tenuto conto sia del luogo in cui risiede in Italia sia della sede del corso frequentato presso il Politecnico di Milano:

- se la **mobilità copre l'intero anno** accademico, lo studente dovrà presentare al Servizio Diritto allo Studio un contratto a lui intestato (o altro documento equivalente, con riferimento alla normativa vigente nel Paese in cui svolge la mobilità) comprovante che ha preso alloggio a titolo oneroso presso il Paese ospitante per tutta la durata della mobilità o, comunque, per un periodo non inferiore ai 10 mesi;
- se la **mobilità è relativa a solo una parte dell'anno** accademico, oltre al contratto 'estero' a copertura del relativo periodo, dovrà **anche** trasmettere copia del contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato stipulato in Italia per un periodo che, cumulato con quello all'estero, non sia inferiore a 10 mesi.

Per la modalità e i termini di trasmissione della documentazione, vale quanto stabilito dall'art.14.1

ART. 14.4 Caso del venir meno del rapporto di locazione a titolo oneroso

Lo studente che – per qualunque motivo – interrompa il rapporto di locazione a titolo oneroso o rinunci al posto in collegio, residenza o convitto prima del periodo minimo stabilito dal presente Bando, perde lo status di ‘fuori sede’.

In particolare, se la predetta circostanza è portata a conoscenza del Servizio Diritto allo Studio²⁷ direttamente dallo studente, e lo studente non ha ancora percepito la prima rata della borsa, si verificherà ‘solo’ un cambio di status da ‘fuori sede’ a ‘pendolare’ (o eventualmente, ‘in sede’), con richiesta di restituzione, in forma di conguaglio sulla prima rata, del valore dei buoni pasto utilizzati come fuori sede.

Viceversa, se il venir meno dell’alloggio a titolo oneroso si evidenzia a seguito di controlli da parte del Servizio Diritto allo Studio, si procederà alla revoca della borsa.

ART. 15 DURATA DELLA CONCESSIONE DELLA BORSE DSU

Il beneficio della Borsa DSU è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso di studio, per un numero di semestri o anni diverso a seconda del corso di studio considerato.

In particolare, il beneficio può essere riconosciuto al massimo per:

- un periodo di **7** semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, per gli iscritti ai corsi di **laurea**;
- un periodo di **5** semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, per gli iscritti ai corsi di laurea **magistrale**;
- un periodo di **11** semestri, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, per gli iscritti al corso di laurea magistrale a **ciclo unico**;
- **3 anni**, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, per gli iscritti ai corsi di **specializzazione** ed ai corsi di **dottorato** di ricerca;
- un periodo pari a **3** semestri oltre la durata normale del corso di studio frequentato, per gli studenti in situazione di **disabilità**, con **invalidità** pari o superiore al 66%.

NOTA BENE - La Borsa DSU **NON** si rinnova automaticamente: lo studente che intende usufruirne anche per il successivo anno accademico DOVRÀ presentare una nuova domanda, secondo le scadenze e le modalità indicate agli artt. 7 e 8 del presente Bando.

ART. 16 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA BORSA DI STUDIO

Le graduatorie saranno formate secondo i seguenti criteri:

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Ad ogni studente che ha presentato regolare domanda viene attribuito un punteggio relativo alla situazione economica e determinato secondo la seguente formula:

²⁷ Cfr. come contattare il Servizio Diritto allo Studio l’apposita sezione contatti

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{\text{LIMITE ISEE}} \times 1.000$$

Il punteggio massimo attribuibile è 1.000.

L'ordine in graduatoria è determinato in modo decrescente rispetto al punteggio attribuito. A **parità** di punteggio, prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio²⁸ e, successivamente l'età anagrafica minore.

STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI

Ad ogni studente iscritto agli anni successivi che ha presentato regolare domanda è attribuito un punteggio relativo al merito accademico. I punti attribuibili sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei CFU acquisiti entro il 10 agosto 2020 e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{CFU studente} - \text{CFU minimi}) \times \frac{600}{(\text{CFU max standard} - \text{CFU min})}$$

- 400 in base alla votazione media degli esami superati entro il **10 agosto 2020** e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus, e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e, successivamente, l'età anagrafica minore.

Art.16.1 Caso dello studente che si immatricola al corso di laurea magistrale a partire dal II semestre

Gli studenti che presentano la domanda di borsa di studio in qualità di studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre saranno collocati alla fine delle graduatorie di idoneità **“con riserva”**.

²⁸ Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

La riserva sarà sciolta al momento del perfezionamento dell'iscrizione. In ogni caso, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio solo in presenza di disponibilità di fondi.

Art.16.2 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU

Gli studenti in attesa del riconoscimento dei CFU da parte del Consiglio di Corso di Studio – ad esempio gli studenti che fanno domanda a seguito di un passaggio di Ateneo, Scuola o Corso di Studio - saranno inseriti alla fine della graduatoria di idoneità **“con riserva della valutazione dei requisiti di merito”**.

È onere degli studenti informare il Servizio Diritto allo Studio della presenza di CFU non ancora riconosciuti **entro la data di scadenza per presentare domanda stabilita all'art.7**.

La riserva sarà sciolta una volta verificato l'avvenuto riconoscimento dei CFU entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio. In ogni caso, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio solo in presenza di disponibilità di fondi.

ART. 17 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME

GRADUATORIA PROVVISORIA

Lo studente dovrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* a partire dal **1° ottobre 2020**.

ISTANZA DI RIESAME

L'eventuale istanze di riesame potrà essere presentata entro e non oltre il **9 ottobre 2020**, utilizzando esclusivamente l'apposita funzione “presenta istanza” disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

All'istanza dovranno essere allegati, in formato PDF, i documenti idonei a giustificarne le ragioni.

Istanze incomplete, non supportate da idonea documentazione o, ancora, presentate in forme diverse da quella prescritta dal presente Bando, saranno considerate inammissibili.

Lo studente avrà conoscenza dell'esito della sua richiesta di riesame con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Concluso l'esame delle istanze, lo studente potrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria definitiva collegandosi ai *Servizi Online* a partire dal **4 novembre 2020**.

Il ricorso avverso la graduatoria definitiva deve essere presentato agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

ART. 17.1 Modalità di assegnazione delle borse

Le borse sono assegnate fino alla concorrenza del numero fissato dall'Art.13, in relazione a ciascun corso di studio.

Un eventuale aumento del numero di borse che dovesse rendersi possibile in caso di incremento di risorse verrà comunicato con un'integrazione al presente Bando.

Qualora in alcune graduatorie vi sia un'eccedenza di borse rispetto al numero degli studenti beneficiari, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal presente Bando.

ART. 18 PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA, DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

La borsa di studio verrà erogata in due rate:

- l'ordine di pagamento della **prima rata** verrà emesso entro il **27 novembre 2020**;
- l'ordine di pagamento della **seconda rata** verrà emesso entro il **18 ottobre 2021** per gli studenti che abbiano conseguito i CFU richiesti dal Bando entro il 10 agosto 2021.

STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

La borsa di studio verrà erogata in due rate:

- l'ordine di pagamento della **prima rata** verrà emesso entro il **27 novembre 2020**;
- l'ordine di pagamento della **seconda rata** verrà emesso entro il **29 giugno 2021**;

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DI SPECIALIZZAZIONE

La borsa di studio sarà erogata in un'unica soluzione, previa verifica dell'effettivo inizio dell'attività di dottorato da parte dello studente.

- Per gli iscritti al primo anno, l'ordine di pagamento sarà emesso entro il **27 novembre 2020**;
- Per gli iscritti ad anni successivi l'ordine di pagamento sarà emesso entro il **26 febbraio 2021**.


STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE

La borsa di studio verrà erogata in due rate:

- l'ordine di pagamento della prima rata verrà emesso entro il **29 giugno 2021**;
- l'ordine di pagamento della seconda rata verrà emesso entro il **18 ottobre 2021**, previa verifica del conseguimento dei CFU richiesti dal presente Bando entro il **10 agosto 2021**.

STUDENTI IN GRADUATORIA “CON RISERVA DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO”

L'ordine di pagamento della borsa di studio verrà emesso entro il **25 luglio 2021**.




NOTA BENE - L'ordine di pagamento e l'effettivo accredito della somma sul conto corrente dello studente **NON** sono sincroni: fra le due fasi intercorre un tempo tecnico indispensabile per il completamento della procedura.

ART. 18.1 Modalità di pagamento della Borsa DSU

La borsa sarà corrisposta – al netto delle trattenute per i servizi - secondo le coordinate indicate dallo studente nella sua pagina personale dei *Servizi Online* alla voce:

Dati -> [Gestione delle modalità di pagamento](#).



A tal fine, tutti i beneficiari **dovranno** obbligatoriamente inserire, se non già presente, il codice IBAN di un conto corrente ad essi intestato²⁹, per consentire l'accredito degli importi spettanti nei termini previsti dal Bando.

La mancata o non corretta indicazione delle 'modalità di pagamento', così come la mancata o non corretta indicazione del Codice Fiscale, comporterà la sospensione della borsa sino all'inserimento o correzione del dato.

È onere dello studente dare tempestiva informazione al Servizio Diritto allo Studio dell'avvenuto inserimento o correzione del dato, attraverso il canale mail indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio >

Borsa e servizio di ristorazione potrebbero essere sospesi nei confronti degli studenti che dovessero avere delle pendenze economiche nei confronti dell'Ateneo. Il Politecnico di Milano si riserva di effettuare la compensazione tra le reciproche pretese creditorie.

²⁹ **NON** possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi.

ART. 19 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il Servizio di ristorazione è uno dei benefici cui hanno diritto tutti gli studenti **assegnatari** e tutti gli studenti **idonei non assegnatari** di borsa di studio per l'A.A. 2020-2021.

Agli studenti assegnatari verrà effettuata una **trattenuta forfettaria**³⁰ sull'importo della borsa di studio.

In caso di **mancato utilizzo** del servizio di ristorazione, lo studente **NON** avrà diritto ad alcun rimborso.

Unica eccezione, il caso dello studente che prenda parte ad un programma di mobilità internazionale di durata **non inferiore a 2 mesi**.

In tal caso, al rientro dalla mobilità, lo studente potrà chiedere³¹ al Servizio Diritto allo Studio il rimborso della trattenuta mensa. Il rimborso della trattenuta sarà proporzionale alla durata in mesi del periodo trascorso all'estero, debitamente documentato.

ART. 19.1 Durata del servizio

Il servizio di ristorazione sarà attivo dal **13 novembre 2020** al **12 novembre 2021**.

Per gli studenti che percepiscono una borsa di studio semestrale, il servizio sarà attivo fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il **28 aprile 2021**.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre il servizio di ristorazione sarà attivo dal **1 aprile 2021** al **12 novembre 2021**.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, il servizio di ristorazione sarà attivo dal **1 gennaio 2021** al **31 dicembre 2021**.

 **NOTA BENE** - Il servizio di ristorazione sarà **SOSPESO** per tutto il mese di **agosto 2021**.

ART. 20 VALORE DEL SERVIZIO

Lo studente avente diritto potrà usufruire del servizio di ristorazione utilizzando la propria tessera elettronica³² Policard denominata Carta "**Ateneo +**".

In base al profilo dello studente, sulla tessera verranno attivate le corrispondenti regole di utilizzo - sia in termini di giorni di maturazione che di valore del buono pasto/giorno - come di seguito sintetizzato:

³⁰ L'ammontare della trattenuta è determinato annualmente da una Delibera Regionale: cfr. art. 13

³¹ Vedi Art.21.3

³² La tessera Ateneo+ è orientativamente disponibile entro 3 settimane dall'immatricolazione.

PROFILO/ GIORNI E VALORE	in Sede o Pendolare da lunedì a venerdì	Fuori Sede da lunedì a domenica
ASSEGNATARI	4,50 euro/giorno	5,00 euro/giorno
IDONEI NON ASSEGNATARI Iscritti agli anni successivi	4,50 euro/giorno	5,00 euro/giorno
IDONEI NON ASSEGNATARI Iscritti al primo anno	3,00 euro/giorno	3,00 euro/giorno

ART. 20.1 Modalità di utilizzo

Il servizio di ristorazione può essere usufruito esclusivamente dall'avente diritto, titolare della carta "**Ateneo +**" abilitata.

La cessione della propria carta "**Ateneo +**" o del QR code a terzi configura un illecito disciplinare.

Il buono pasto può essere consumato esclusivamente nel giorno di maturazione del diritto: qualora il buono pasto di un giorno non sia utilizzato, **NON** potrà essere consumato in giorni successivi, **né singolarmente né in cumulo con altri**.

In caso di **smarrimento** o **furto** della carta "**Ateneo +**" **entro 5 giorni dall'evento**, lo studente dovrà informarne il Servizio Diritto allo Studio inviando copia della denuncia scritta presentata alle autorità competenti.

La comunicazione e trasmissione della denuncia dovrà avvenire attraverso il canale mail indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio >

Tutti i pasti fruiti tra la data di smarrimento o furto e la data di comunicazione dell'evento al Servizio Diritto allo Studio, verranno addebitati al titolare della carta "Ateneo+".

Durante il periodo necessario per la riemissione di una nuova carta "Ateneo+", lo studente potrà usufruire del servizio di ristorazione attraverso l'uso del QR code.

In caso di **violazione delle norme** sull'utilizzo della carta "Ateneo+" in particolare e del servizio di ristorazione in generale, al trasgressore verranno comminate sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

In ogni caso al trasgressore verrà addebitato il costo effettivo di tutti i pasti consumati irregolarmente.

ART. 21 INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti **assegnatari** di borsa di studio per l'A.A. 2020-2021 e gli **idonei NON assegnatari** (compresi gli iscritti ai corsi di dottorato), possono beneficiare di **un'integrazione della borsa DSU** per la partecipazione ad un **programma di mobilità** internazionale e stage, che abbia una **durata** almeno uguale o superiore a **2 mesi**.

Verranno presi in considerazione esclusivamente i programmi di mobilità internazionale e stage disciplinati da uno specifico bando di Ateneo ed in cui sia prevista una procedura di selezione degli interessati.

Per ciascun corso di studio frequentato, il contributo può essere concesso **una sola volta** e per una **sola tipologia** di programma: o mobilità per studio o mobilità per stage.

Gli studenti che partecipano ai **progetti di doppia laurea** attivati dal Politecnico di Milano, pur trascorrendo all'estero due anni accademici, possono richiedere l'integrazione di cui al presente articolo solo per un anno accademico.

ART. 21.1 Presentazione della domanda

La domanda di integrazione per mobilità internazionale va presentata **con** la domanda per l'assegnazione della borsa, selezionando la relativa voce presente all'interno della *form on line* di cui all'art.8.

La mobilità deve riguardare un programma di studi all'estero certificato dalla struttura del Politecnico di Milano competente in materia di scambi internazionali.

Per questo, verrà chiesto di indicare lo Stato e l'Ateneo di destinazione e anche le, ancorchè presunte, date di inizio e termine.

NOTA BENE - NON verranno presi in considerazione periodi di permanenza all'estero posteriori al **31 ottobre 2021** in quanto di competenza dell'anno accademico successivo.

ART. 21.2 Ammontare dei contributi

Il contributo integrativo alla Borsa è di **550 euro al mese** per un periodo di permanenza all'estero **non inferiore ai 2 mesi** e sino ad un **massimo di 10 mesi**.

Nel caso in cui lo studente percepisca una Borsa DSU semestrale, il contributo per la mobilità internazionale verrà corrisposto per un massimo di 5 mesi, calcolati dalla data di partenza sino al **28 febbraio 2021**.

Dall'importo è comunque **dedotto** l'ammontare di **eventuali altri contributi** concessi con i fondi dell'Unione Europea o di altri soggetti pubblici o privati, oppure concessi a seguito di accordi bilaterali, anche non comunitari.


Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno fino ad un massimo di **150 euro** per i Paesi europei e fino ad un massimo di **500 euro** per i Paesi extraeuropei.

ART. 21.3 Divieto di usufruire del servizio di ristorazione

Durante tutto il periodo di permanenza all'estero, gli studenti hanno il **divieto** di usufruire del **servizio di ristorazione** erogato dal Politecnico di Milano.


Tale divieto opera anche nel caso in cui - durante il periodo di permanenza all'estero - lo studente rientri in Italia per qualsivoglia motivo (per es. per sostenere esami, per le vacanze natalizie, ecc.).

A fronte di ciò, lo studente ha il **diritto al rimborso** della trattenuta mensa in proporzione alla durata del periodo trascorso all'estero.



NOTA BENE - Il diritto al rimborso si riferisce e viene calcolato sulla trattenuta forfettaria effettuata sulla borsa e **NON** sul valore nominale del buono pasto.

ART. 21.4 Pagamento del contributo e dei rimborsi



Per **attivare** il pagamento del contributo integrativo e il rimborso delle spese di viaggio – entro il massimale prima specificato - nonché del contributo mensa non usufruito, **ENTRO 30 giorni dal termine del periodo di mobilità**, lo studente dovrà **presentare** al Servizio Diritto allo Studio - attraverso il **canale mail** indicato alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio > - la documentazione pertinente a provare le spese di cui chiede il rimborso.

L'ordine di pagamento³³ relativo dell'integrazione della Borsa di mobilità e al rimborso dovuto verrà emesso:

- **entro il 31 dicembre 2021**, fatta salva la regolare chiusura del periodo di mobilità o di stage entro il 30 settembre 2021;
- **entro il 31 marzo 2022**, fatta salva la regolare chiusura del periodo di mobilità o di stage entro il 31 dicembre 2021;

³³ Per le modalità di pagamento, vale quanto indicato all'art.18.1

ART. 22 IL PREMIO DI LAUREA AD INTEGRAZIONE DELLA BORSA DSU

Il beneficio consiste nell'integrazione di **1.000 euro** dell'ultima borsa di studio assegnata allo studente iscritto ad un corso di **laurea magistrale** o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Ai fini dell'assegnazione del beneficio è necessario che **concorrano** le seguenti condizioni:

- lo studente deve essersi laureato in un numero di anni pari alla durata normale del corso di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico per il quale chiede il premio. Il calcolo della durata normale sarà effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta³⁴. Pertanto, verrà escluso dall'assegnazione del beneficio lo studente che si iscrive, per qualsiasi motivo, al terzo anno di laurea magistrale o al sesto anno del corso di laurea a ciclo unico.
- Lo studente deve aver beneficiato, per l'anno accademico relativamente al quale chiede il premio di laurea, della borsa DSU.
- Lo studente non deve aver già beneficiato del premio di laurea nel corso di tutta la sua carriera universitaria.

ART. 22.1 Termini entro cui richiedere il premio

Il beneficio **NON** viene concesso in automatico ma deve essere specificamente richiesto. In particolare, la domanda deve essere tassativamente presentata **entro 60 giorni** dal conseguimento della laurea magistrale tramite i *Servizi Online*.

Questo il percorso:

[Agevolazioni e Convenzioni > Presentazione domanda benefici per il diritto allo studio.](#)

Decorso il termine, la domanda non sarà più presentabile.

Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità utilizzate per il versamento della borsa DSU.

³⁴ Vedi Glossario

ART. 23 IL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA

Il concorso per l'assegnazione del servizio abitativo a tariffa agevolata si rivolge agli studenti che NON risiedono in un Comune classificato di area urbana e dal quale NON sia possibile raggiungere la sede del loro corso entro 90 minuti prendendo i mezzi pubblici³⁵ e, per questo, cercano un alloggio a prezzi 'agevolati'.

Per gli studenti stranieri, la prima condizione si dà per scontata, indipendentemente dal luogo di residenza in Italia, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia oppure lo studente straniero costituisca in Italia un nucleo familiare autonomo e diverso rispetto a quello di origine.

ART. 23.1 Termini di presentazione della domanda

I termini di presentazione della domanda per concorrere ad un alloggio a tariffa agevolata sono gli stessi stabiliti dall'Art. 7 per concorrere all'assegnazione della Borsa DSU, vale a dire **entro le ore 12:00** del:

15 luglio 2020, per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi di TUTTI i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono i corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

7 agosto 2020, per gli studenti che si iscrivono ai primi anni di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre e compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

ART. 24 POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA: NUMERI E SEDI

I posti alloggio messi a concorso sono **991**, distribuiti sui Poli territoriali come segue:

Ripartizione posti alloggio suddivisi fra poli territoriali	
Milano	772
Como	99
Lecco	120

³⁵ L'alloggio a titolo oneroso è condizione indispensabile per essere considerati 'fuori sede', vedi Art.14

Con riferimento ai corsi di studio, invece, la ripartizione è la seguente:

PER IL POLO DI MILANO	
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	520
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	20
iscritti al primo anno dei corsi di L, di LM e a ciclo unico	123
iscritti al primo anno dei corsi di LM	99
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	10

PER IL POLO DI COMO	
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	45
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5
iscritti al primo anno dei corsi di L, di LM e a ciclo unico	29
iscritti al primo anno dei corsi di LM	15
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5

PER IL POLO DI LECCO	
iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio	55
iscritti ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5
iscritti al primo anno dei corsi di L, di LM e a ciclo unico	30
iscritti al primo anno dei corsi di LM	25
iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	5


La disponibilità di posti a concorso, considerati per Residenza, invece, è la seguente:

PER RESIDENZA	n. posti
Casa dello Studente "Leonardo Da Vinci" - Milano Leonardo – camere doppia	66
"Galileo Galilei" - Milano Leonardo - camere singole con bagno condiviso	284
"Vilfredo Pareto"- Milano Bovisa - camere singole e doppie con bagno condiviso	139
"Isaac Newton" - Milano Bovisa - camere doppie	155
"Albert Einstein" - Milano Leonardo –camere singole con bagno condiviso	128
"La Presentazione" - Como - camere doppie	99
"Adolf Loos" - Lecco - camere doppie	120

ART. 24.1 Le tre graduatorie

Verranno stilate **TRE** graduatorie, distinte per Polo: una per il Polo di Milano, una per il Polo di Como ed una per il Polo di Lecco.

NON è possibile scegliere più di un Polo.



NOTA BENE - Per esser considerato 'Fuori sede', ai sensi dell'art.14, lo studente deve prendere alloggio **presso il Polo** nel quale sono erogate le lezioni del **suo corso** di studio.

Per il Polo di Milano, sarà possibile esprimere fino a 5 preferenze, selezionando, in ordine di priorità le relative residenze.


Una volta inviata la domanda, le preferenze non sono più modificabili. Le preferenze espresse, comunque, non saranno in alcun modo vincolanti ai fini dell'assegnazione dei posti.


ART. 25 CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA

Lo studente può fare richiesta di servizio abitativo a tariffa agevolata per i seguenti periodi:

- per un periodo di **8 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea;
- per un periodo pari alla **durata** prevista dagli ordinamenti didattici **più 2 semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per un periodo di **6 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale;
- per **3 anni** a partire dall'anno di prima immatricolazione per gli iscritti ai corsi di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% i periodi sono:

- 
- 9 semestri per i corsi di laurea;
 - 7 semestri per i corsi di laurea magistrale;
 - 15 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.



NOTA BENE - L'assegnazione dell'alloggio a tariffa agevolata– una volta ottenuta - non si rinnova automaticamente per l'anno accademico successivo. Per **continuare ad usufruire** del beneficio è **necessario presentare nuovamente** la domanda, con le modalità e nei termini del corrispondente Bando.

ART. 26 REQUISITI DI MERITO

Gli studenti che nell'A.A. 2020-2021 si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale e hanno beneficiato del servizio abitativo a tariffa agevolata nel precedente anno accademico, hanno una **priorità nell'assegnazione** del posto alloggio se conseguono il numero di CFU richiesti dalla seguente tabella **entro il 10 agosto 2020** senza utilizzare il bonus eventualmente maturato.

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo Anno
L	40	90	-----	-----	150
LM a ciclo unico	40	90	150	210	270
LM	40		-----	-----	90

Gli studenti che nell’A.A. 2019-2020 si sono immatricolati ai corsi di **laurea magistrale** a partire dal **secondo semestre**, beneficiano di una **priorità** nell’assegnazione del posto alloggio se entro il 10 agosto 2020 **conseguono 29 CFU** (o il numero inferiore di CFU previsto dal Manifesto degli Studi per lo stesso semestre) senza utilizzare il bonus eventualmente maturato.

ART. 27 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le procedure per la formazione delle graduatorie in materia di assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata coincidono con quelle previste per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’Art. 16.

Gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, se idonei, hanno priorità in graduatoria rispetto agli altri studenti.

ART. 28 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME

Lo studente potrà consultare le graduatorie collegandosi ai suoi *Servizi Online*.

STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio potranno prendere visione della loro posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* dal **29 luglio 2020**.

Per questa categoria di studenti, eventuali **istanze di RIESAME** dovranno essere presentate entro e non oltre il **3 agosto 2020**.

Le istanze dovranno essere presentati utilizzando esclusivamente l’apposita funzione **“presenta istanza”** disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

Gli studenti dovranno allegare all’istanza tutti i documenti indispensabili a prova delle affermazioni contenute nella stessa. Le istanze presentate in forma incompleta o non supportate da idonea documentazione o, in ogni caso, le istanze presentate in forme diverse da quelle prescritte dal presente Bando saranno considerati inammissibili.

Lo studente avrà conoscenza dell’esito dell’istanza solo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Una volta concluso l'esame delle istanze, gli studenti potranno prendere visione della loro posizione nella graduatoria definitiva collegandosi ai *Servizi Online* personalizzati dal **18 agosto 2020**. I ricorsi avverso la graduatoria definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

STUDENTI ISCRITTI AI PRIMI ANNI

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, potranno prendere visione della loro posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi ai *Servizi Online* dal **26 agosto 2020**.



Per questa categoria di studenti, eventuali **istanze di RIESAME** dovranno essere presentate entro e non oltre il **31 agosto 2020**.

Le istanze dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposita funzione "**presenta istanza**" disponibile nella pagina dei *Servizi Online* in cui è pubblicata la graduatoria provvisoria.

Gli studenti dovranno allegare all'istanza tutti i documenti indispensabili a prova delle affermazioni contenute nella stessa. Le istanze presentate in forma incompleta o non supportate da idonea documentazione o, in ogni caso, le istanze presentate in forme diverse da quelle prescritte dal presente Bando saranno considerati inammissibili.

Lo studente avrà conoscenza dell'esito dell'istanza solo con la pubblicazione delle graduatorie definitive

Una volta concluso l'esame delle istanze, gli studenti potranno prendere visione della loro posizione nella graduatoria definitiva collegandosi ai *Servizi Online* personalizzati **dal 7 settembre 2020**. I ricorsi avverso la graduatoria definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

ART. 29 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Gli studenti **iscritti ad anni successivi** di tutti i corsi di studio hanno diritto a fruire del posto alloggio **dal 23 agosto 2020 fino al 31 luglio 2021**.

Gli studenti **iscritti al primo anno di tutti i corsi** di studio hanno diritto a fruire del posto alloggio loro assegnato a decorrere dall'**inizio dei corsi** (come indicato nel Calendario Accademico), previa verifica della regolarità dell'immatricolazione, e **fino al 31 luglio 2021**.

Gli studenti che si iscrivono **al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre**, idonei all'assegnazione del posto alloggio, potranno accedere alle residenze solo dopo aver perfezionato l'immatricolazione e inviato una email a dsu-residenze@polimi.it scrivendo nell'oggetto "richiesta alloggio per iscrizione 2 semestre".

I posti saranno assegnati, solo a fronte di posti disponibili riservati al diritto allo studio, in base alle richieste pervenute in ordine cronologico.

In caso di assegnazione del posto alloggio lo studente dovrà pagare in anticipo **al Servizio Residenze** un importo pari alla metà della trattenuta alloggio prevista per l'A.A. 2020-2021.

Gli studenti dovranno **liberare** il posto alloggio loro assegnato entro **le ore 10:00 del 1 agosto 2021**.

L'assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata è ripartita³⁶ fra gli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi studio nel modo seguente:

- 67% per gli studenti provenienti dai Paesi UE;
- 33% per gli studenti provenienti da Paesi extra UE.

L'assegnazione del posto alloggio è subordinata alla verifica della regolarità dell'immatricolazione o iscrizione dello studente. L'assegnazione avverrà tenendo conto dei posti disponibili per ciascuna residenza, nonché della posizione in graduatoria dello studente. La preferenza eventualmente espressa dallo studente non è vincolante ai fini dell'assegnazione.

Il posto alloggio assegnato allo studente dal Servizio Residenze non può essere modificato in nessun caso e per nessuna ragione.

La procedura di assegnazione del posto alloggio avrà luogo fino all'esaurimento dei posti alloggio a tariffa agevolata messi a disposizione per l'A.A. 2020-2021.

ART. 29.1 Modalità di assegnazione e termini di accettazione

Il Servizio Residenze procederà all'assegnazione del posto alloggio tramite e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale – se gli è già stato assegnato – o all'indirizzo indicato dallo studente in fase di registrazione.

A pena di **decadenza** dall'assegnazione del beneficio, lo studente dovrà formalizzare l'accettazione del posto alloggio entro 48 ore dal ricevimento della e-mail.

Nella e-mail saranno contenute le istruzioni che lo studente dovrà seguire ai fini di formalizzare correttamente l'accettazione.

La mancata accettazione nel termine previsto equivale a rifiuto.

Lo studente dovrà **prendere possesso** del posto alloggio assegnato **entro 30 giorni** dall'accettazione. In caso contrario sarà considerato rinunciatario, fermo restando il diritto del Servizio Residenze di effettuare per intero la trattenuta sulla borsa di studio.

Caso dello studente che partecipa ad un programma di mobilità internazionale

Lo studente che **partecipa** ad un programma di mobilità internazionale nel **primo semestre** ed a cui è stata proposta l'assegnazione di un posto alloggio dovrà, in ogni caso, formalizzare l'accettazione entro 48 ore dal ricevimento della mail, secondo quanto sopra riportato.

Lo studente che **partecipa** ad un programma di mobilità internazionale **nel secondo semestre** deve informare il Servizio Residenze almeno 30 giorni prima della partenza inviando una e-mail a dsu-residenze@polimi.it indicando il periodo di permanenza all'estero, la data di partenza e la data di rientro. In mancanza di tale comunicazione, allo studente non verranno

³⁶ Vedi Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia del 13 novembre 2002, n. 21650

garantiti né il rimborso della trattenuta per il periodo in cui si trova all'estero, né l'assegnazione del posto alloggio al rientro dalla mobilità.

Caso dello studente NON idoneo alla Borsa di Studio

Gli studenti assegnatari di alloggio a tariffa agevolata qualora dovessero risultare “non idonei” nella graduatoria definitiva relativa all’assegnazione delle borse di studio potranno rimanere presso la residenza assegnata ma sarà loro applicata la tariffa intera a partire dalla data di assegnazione del posto alloggio.

La *Residenza "Galileo Galilei"* ospita esclusivamente studenti idonei e/o beneficiari nelle graduatorie degli alloggi. Qualora gli studenti assegnatari di questo alloggio dovessero risultare “non idonei” nella graduatoria definitiva relativa alle borse di studio potranno rimanere in residenza ma sarà loro applicata la tariffa intera corrispondente alla residenza “Leonardo da Vinci”.

Caso dello studente iscritto ai corsi singoli

Gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli per l’acquisizione delle integrazioni curriculari necessarie all’ammissione ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, potranno prenotare un posto alloggio a tariffa intera (vedi il sito: www.residenze.polimi.it).

Caso dello studente in attesa di riconoscimento di CFU

Gli studenti inseriti in graduatoria con “riserva di valutazione del merito” perché in attesa di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio del Corso di studio, potranno accedere alle residenze dopo il riconoscimento ufficiale dei CFU e solo in caso di disponibilità di posti alloggio riservati agli studenti idonei/assegnatari della borsa di studio.

Gli studenti inseriti in graduatoria con “riserva di valutazione del merito” perché in attesa di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio del Corso di studio a seguito della partecipazione ad un programma di mobilità internazionale, potranno accedere agli alloggi anche prima del riconoscimento ufficiale dei CFU. In caso di mancato riconoscimento dei CFU autocertificati dallo studente, sono fatte salve tutte le norme contenute nel presente Bando in materia di revoca del beneficio (vedi anche Art.31)

ART. 30 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti assegnatari³⁷ della borsa di studio verrà effettuata una trattenuta quale costo del posto alloggio dalla data di assegnazione al 31 luglio 2021.

L’esatto ammontare della trattenuta viene definito annualmente da una delibera della Regione Lombardia. Tale valore verrà precisato con un’integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina web: www.polimi.it/diritto-allo-studio.


La trattenuta sarà **proporzionalmente diminuita nel caso** in cui lo studente usufruisca del posto alloggio per un numero di mesi inferiore a causa di:

- partecipazione a programmi di mobilità internazionale;

³⁷ Vedi Glossario

- gravi motivi di salute debitamente documentati. I motivi di salute devono essere afferenti allo studente o ad un familiare entro il secondo grado di parentela;
- lutto di un familiare entro il secondo grado di parentela.

In tutti gli altri casi, lo studente che rinuncia al posto alloggio successivamente all'accettazione dello stesso, **non avrà diritto ad alcuna diminuzione** della trattenuta dovuta.



NOTA BENE - Lo studente che, nell'A.A. 2020-2021, rinuncia agli studi dovrà pagare al Servizio Residenze un importo corrispondente alla tariffa agevolata per tutto il periodo in cui ha usufruito del posto alloggio.

STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI ED ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO SEMESTRALE

Gli studenti iscritti agli anni successivi assegnatari di una borsa di studio semestrale che, conseguita la laurea nel primo semestre, non intendono proseguire gli studi presso il Politecnico di Milano, possono usufruire del posto alloggio sino al 10 febbraio 2021. Successivamente a tale data, gli studenti non potranno in alcun modo usufruire dei posti alloggio messi a disposizione dal Politecnico, ivi compresi i posti alloggio a tariffa intera.


A prescindere dalla data di liberazione del posto alloggio, allo studente verrà comunque applicata l'intera trattenuta dalla borsa di studio.

Nel caso in cui lo studente NON consegua la laurea nel primo semestre, potrà comunque usufruire del posto alloggio sino al 31 luglio 2021 pagando una retta pari alla trattenuta praticata agli studenti beneficiari di borsa di studio.

Il pagamento della retta dovuta dovrà essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 01 febbraio 2021;
- la seconda entro il 15 marzo 2021.

Lo studente che intende laurearsi nella sessione di aprile dovrà disdire l'alloggio prima dell'emissione del bollettino di pagamento della seconda rata, in caso contrario sarà tenuto al pagamento e potrà usufruire del servizio fino alla fine del semestre (31 luglio 2021).



NOTA BENE – Il mancato pagamento entro la scadenza prevede una mora del 10% sulla rata. Il mancato pagamento di **rata + MORA** prevede l'avvio della pratica di recupero crediti che può arrivare al blocco della carriera accademica.

Per ottenere lo sblocco, lo studente è tenuto a regolarizzare la sua posizione con il pagamento del debito entro le scadenze previste per l'iscrizione all'appello di laurea.

STUDENTI “IDONEI NON ASSEGNATARI” DELLA BORSA DI STUDI

Gli studenti **vincitori** di un posto alloggio a tariffa agevolata idonei **ma non** assegnatari³⁸ della borsa di studio, devono pagare una retta pari alla trattenuta praticata agli studenti beneficiari di borsa di studio. Le modalità di pagamento saranno comunicate dal Servizio Residenze.

STUDENTI ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO E IDONEI NON ASSEGNATARI DI UN POSTO ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA

Gli studenti assegnatari della borsa di studio ma idonei non assegnatari di un posto alloggio a tariffa agevolata potranno prenotare un posto alloggio a tariffa intera (vedi il sito: www.residenze.polimi.it).

ART. 31 REVOCA DEL BENEFICIO

Gli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di laurea e assegnatari per l’A.A. 2020-2021 di borsa di studio e di alloggio, in caso di revoca della borsa per mancato raggiungimento dei requisiti di merito³⁹ sono obbligati a restituire al Politecnico di Milano il costo del posto alloggio a tariffa agevolata.

ART. 32 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE

Gli studenti assegnatari di un posto alloggio devono:

- **versare** al Politecnico di Milano la somma di **500 euro** a titolo di deposito **cauzionale**. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale lo studente non potrà prendere possesso del posto alloggio assegnato;
- **prendere visione** ed accettare il **regolamento** delle residenze.

ART. 33 DECADENZA DAL DIRITTO

Lo studente assegnatario di posto alloggio decade dal beneficio nel caso di:

- trasferimento ad altra università;
- rinuncia agli studi;
- applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle Residenze del Politecnico di Milano;
- mancato pagamento della retta per due mesi;
- conseguimento della laurea senza iscrizione ad un corso di studio di livello superiore presso il Politecnico di Milano.

³⁸ Vedi Glossario

³⁹ Vedi Art.4.3

ART. 34 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., sono nominate Responsabili del Procedimento Amministrativo:

- per la parte relativa all'assegnazione dei posti alloggio, la dott.ssa Marina Currò, Capo Servizio del Servizio Residenze e Ristorazione;
- per le restanti parti del Bando, la dott.ssa Gabriella Rega, Capo Servizio del Servizio Diritto allo Studio.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, lo studente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio A.A. 2020-2021.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (*General Data Protection Regulation, GDPR*). "Titolare" del trattamento è il Politecnico di Milano.


L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o sulla specifica pagina web del sito di Ateneo <https://www.polimi.it/privacy>

INFORMAZIONI E CONTATTI

AREA CAMPUS LIFE

Servizio Diritto allo Studio
www.polimi.it/diritto-allo-studio

Servizio Residenze e Ristorazione
www.residenze.polimi.it



NOTA BENE – Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

ALLEGATO 1

COMUNI CLASSIFICATI DI AREA URBANA

Comune Capoluogo	Area Urbana
Como	Cernobbio, Manslianico, S. Fermo della Battaglia, Montano Lucino, Grandate, Casnate, Lipomo, Tavernerio, Capiago Intimiano, Brunate e Senna Comasco.
Cremona	Bonemerse, Castelveverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Sesto Cremonese, Spinadesco.
Lecco	Calolziocorte, Civate, Garlate, Malgrate, Olginate, Pescate, Valgrehentino, Valmadrera, Bellagio, Erba e Vercurago, Ballabio, Carenno, Erve, Galbiate, Monte Marenzio, Oliveto Lario e Torre De Busi.
Mantova	Marmiolo, Porto Mantovano, Virgilio, Curtatone e San Giorgio.
Milano	Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, Peschiera Borromeo, S. Giuliano, S. Donato M.se, Locate Triulzi, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Cusago, Bareggio, Settimo Milanese, Cornaredo, Pero, Rho, Arese, Bollate, Novate M.se, Cormano, Cusano Milanino, Bresso.

ALLEGATO 2

ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Ai sensi dal D. M.11 giugno 2019, n. 464, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

GLOSSARIO

Assegnatario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti dal Bando, risulta assegnatario dei benefici per il diritto allo studio.

Bonus di crediti: numero di crediti formativi che lo studente può utilizzare in aggiunta a quelli effettivamente conseguiti per il raggiungimento dei requisiti (minimi) di merito previsti dal Bando.

Durata normale del corso di studio: la durata del corso di studio prevista dalla legislazione vigente entro il quale lo studente potrebbe conseguire il titolo finale. La durata legale della laurea è di tre anni mentre quella della laurea magistrale è di due anni. La durata normale dei corsi di laurea a ciclo unico è di 5 anni.

Dichiarazione Sostitutiva Unica: è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende richiedere nel corso dell'anno. Il cittadino, presentando la DSU, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La DSU può essere presentata direttamente on line sul portale dell'INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

Idoneo non assegnatario: lo studente che, pur in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal Bando, non risulta assegnatario della Borsa di Studio per carenza di fondi, oppure non risulta assegnatario di un posto alloggio per esaurimento dei posti disponibili.

ISEE: è un valore che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare dello studente e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni, difformità, discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'interessato.

ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. L'ISP è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione che lo studente potrebbe aver fatto presso qualsiasi Università/Accademia in Italia o all'estero relativamente al medesimo livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc). Il principio dell'immatricolazione assoluta si applica, ad esempio, ai casi di iscrizione al Politecnico di Milano a seguito di passaggio di Corso di Studio.